

Sintesi parlamentare n. 28/S della settimana dall'11 luglio al 15 luglio 2011

18 Luglio 2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (DDL 2814/S).

L'Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo iniziale.

Il maxi-emendamento recepisce le disposizioni introdotte dalla Commissione referente con limitate modifiche. Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:

Art. 27

Viene previsto che il regime fiscale di vantaggio riconosciuto alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e a quelle che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Testo del maxiemendamento del Governo

Il decreto legge, in scadenza il 4 settembre 2011, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione Bilancio e licenziato, definitivamente, dalla Camera dei Deputati. (Sintesi n. 28/2011 della Camera dei Deputati)

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (DDL 2814/S).

La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art.20

Vengono introdotte modifiche all'elenco dei parametri di virtuosità da applicare a regioni ed enti locali sulla base dei quali gli enti vengono ripartiti in quattro classi ai fini della redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni. Tra i parametri viene inserito il rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente nonché indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi. Vengono, inoltre, determinati i parametri demografici minimi per i comuni al fine dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Viene, altresì, soppressa la norma con cui si dispone che i fondi previsti dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale - fondo sperimentale di riequilibrio (art 2) e fondo perequativo (art 13) - e i trasferimenti spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna (compresa la compartecipazione Irpef) sono ridotti per l'anno 2013 di 1000 milioni di euro e di 2000 per gli anni 2014 e successivi.

A compensazione di tale soppressione, viene disposta la riduzione delle risorse destinate ai rimborsi e alle compensazioni relative alle imposte degli enti locali per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;

Art. 23, comma 10-11

Viene eliminato, come auspicato dall'ANCE (si veda la notizia su "Interventi Ance" del 13 luglio 2011), il limite dell'1% del costo dei beni alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione.

Introdotta il limite dell'1% alla deducibilità degli accantonamenti dei beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Viene, inoltre, incrementata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso, l'aliquota IRAP applicata nei confronti di banche e assicurazioni prevedendo un incremento al 4,20% della suddetta aliquota anche nei confronti delle società che esercitano attività in concessione, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;

Art. 23, comma 7

Viene rimodulato l'incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.

In particolare, per i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca è inferiore a 50.000, dal 2011 per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l'imposta resta pari a 34,20 euro e non subirà un incremento nel tempo mentre per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla suddetta soglia di 50.000 euro, viene disposto un graduale aumento dell'imposta nel tempo, variabile secondo l'entità dei depositi;

Art. 18

Con riferimento alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, viene previsto che essa operi, per il biennio 2012-2013, esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo.

Viene, inoltre, anticipato il primo adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita rilevata dall'ISTAT, al 1° gennaio 2013 (anziché al 1° gennaio 2014).

Introdotta, altresì, un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superano i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Viene, infine, previsto un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni specificatamente indicati;

Art. 36

Viene precisato che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nell'esercizio delle funzioni in qualità di amministrazione concedente di autostrade, può o procedere alla selezione dei concessionari autostradali e alla relativa aggiudicazione, o in alternativa all'affidamento diretto ad Anas s.p.a. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade;

Art. 29

Viene previsto che il Governo, sentita l'Alta Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. Decorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Tale liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale;

Art. 29

Viene, inoltre, disposto che entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I programmi di dismissione approvati vengono immediatamente trasmessi al Parlamento. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di alienazione;

Art. 40

Viene previsto che l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia pari, per l'anno 2012, a 2.850 milioni di euro (in luogo dei 5.850 milioni originariamente previsti).

Viene, inoltre, disposta la riduzione del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previsti dall'allegato C-bis del decreto tra cui quelli relativi ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (36%) e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1°

gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile. Per i casi nei quali tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Tale previsione normativa non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Scheda emendamenti in Commissione

Per i contenuti del provvedimento si veda, in allegato, la nota riepilogativa.

Il decreto legge, nella settimana di riferimento, è stato licenziato dall'Aula.

3699-Nota riepilogativa.pdf [Apri](#)